



ORDINANZA N.30 DEL 22/05/2025

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2025

IL SINDACO

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative al demanio marittimo;
- D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;
- la Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 54, che all'art.19 c.2 dispone la sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative delegate alla Regione Campania per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 105;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge del 15.12.2011, n. 217 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";
- l'articolo 1, comma 38, della legge regionale 07/08/2014, n. 16, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 22/06/2017, n. 19, nonché dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 7/08/2019, n. 16, che definisce il procedimento di adozione ed approvazione del PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 05/10/1993, n. 400;
- con la Legge Regionale della Campania n.5/2021 e successiva Delibera di G.R.C. n. 483 del 04/11/2021, le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono state conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- Il "PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO - PUAD CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE" adottato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 712 del 20/12/2022 e successivamente modificato nell'art.8 c.4, con Delibera di Giunta regionale n. 59 del 12



febbraio 2025, che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei Piani Attuativi di Utilizzazione (PAD) di livello comunale;

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

DATO ATTO che il Comune di Maiori:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/01/2024 ha adottato il PAD, il quale recepisce e contestualizza, gli obiettivi e le previsioni del suddetto PUAD regionale;
- con la Delibera di Giunta Comunale n.24 del 29/01/2025 e le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2025 e n. 17 del 28/03/2025 sono state adottate modifiche al PAD;

TENUTO CONTO che il Comune di Maiori in ottemperanza alle disposizioni legislative regionali, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo della Provincia di Salerno sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Salerno;

VISTA:

- la vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Salerno n. 57 del 15/05/2025;
- la vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n.93 del 05/07/2013 che disciplina i divieti di balneazione nei tratti di costa interessati da fenomeni di movimenti franosi;
- la vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n.100/12 datata 18.07.2012 (modificata dall'ordinanza n.86/2018 del 21.06.2018);

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate,

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Maiori e della frazione Erchie, ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti;
- 2) La presente ordinanza contiene disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2025 ed opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla sicurezza della balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Salerno in materia di attività nautica e del diportismo, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dall'Autorità Marittima e da organi Statali o Regionali, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ART. 2 STAGIONE BALNEARE

- 1) La stagione balneare è compresa dal **15 marzo 2025 al 15 novembre 2025**. Il montaggio delle strutture balneari autorizzate deve avvenire non prima del 15 marzo e si deve procedere al totale smontaggio e sgombero delle aree concesse entro e non oltre il 15 novembre;



- 2) All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla concessione demaniale marittima e il **totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 30 ottobre di ogni anno**, assicurando il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.57/2025 emanata dalla Capitaneria di Porto. Il servizio di salvamento è reso obbligatorio;
- 3) Le strutture balneari nel periodo della stagione balneare 2025 devono garantire l'utilizzo e la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione demaniale;
- 4) Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente **orario minimo di apertura giornaliera**:
 - dal 1/4 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/9 al 30/10 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
- 5) **Nei periodi in cui la qualità delle acque non assicura la balneabilità e nei tratti di spiaggia non balneabili è consentito utilizzare le strutture balneari, esclusivamente per fini elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo.** In tali casi i concessionari o gestori dei servizi sulle spiagge libere attrezzate hanno l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, e di posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile, apposita cartellonistica in lingua italiana e, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante la dicitura:
ATTENZIONE "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO".
 - È fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno di tutte le aree demaniali marittime in concessione per finalità turistico ricreativo presenti sul territorio comunale, e in particolare all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere e libere attrezzate, unitamente alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno con n. 57 in data 15/05/2025 e n.98 del 05/07/2013 e n.100/12 datata 18.07.2012 (modificata dall'ordinanza n.86/2018 del 21.06.2018);

ART. 3 ZONA DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Si richiamano le Ordinanze della Capitaneria di porto n.25 del 15/05/2025 art.3 e n.93 del 05/07/2013.

Tutte le ordinanze sono consultabili alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/salerno ovvero possono essere richieste al competente ufficio della Capitaneria di porto di Salerno.

È sempre vietata la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
- alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), posizionati a cura dei Comuni;
- nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima;



ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del litorale del comune di Maiori, è **VIETATO**:

- 1) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia nelle aree appositamente individuate per il tiro a secco;
- 2) lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima e/o affidamento del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 3) preinstallare attrezzature balneari (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio) sulle spiagge libere attrezzate;
- 4) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere attrezzate e/o spiagge libere, ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 5) occupare con attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc..) nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando la profondità dell'arenile è inferiore a 20 metri lineari, ovvero tenuto conto della situazione orografica del sito, la fascia della battigia si riduce a 3 metri. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiali e/o oggetti di qualunque tipo, salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
- 6) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi;
- 7) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere e libere attrezzate che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.). I concessionari, al fine di garantire l'osservanza dei divieti di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare.
- 8) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza e a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e i veicoli preposti alle operazioni di scarico e carico per fornitura merci agli stabilimenti balneari, chioschi/bar, ecc. per il solo tempo strettamente necessario. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata con veicoli in sosta solo su aree demaniali marittime carrabili esterne agli arenili;
- 9) durante la stagione balneare, condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;
- 10) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- 11) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kit-surf, organizzare manifestazioni nautiche, specialmente in ambito portuale, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;



- 12) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;
- 13) abbandonare sulle spiagge del litorale buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica;
- 14) gettare i mozziconi dei prodotti da fumo sugli arenili e in mare;
- 15) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione durante tutto il periodo estivo;
- 16) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- 17) distendere o tinteggiare reti;
- 18) eseguire opere di manutenzione in presenza di bagnanti, smerigliare, utilizzare solventi, vernici o altri prodotti ritenuti inquinanti. È ammesso solo l'uso di materiali biocompatibili e le opere di manutenzione devono essere eseguite in operari di chiusura dello stabilimento;
- 19) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti;
- 20) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300 (trecento)/1000 piedi (mille), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio;
- 21) pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- 22) posizionare gavitelli e/o corpi morti di ormeggio senza specifica concessione;
- 23) esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 6:00 e le ore 20:00. Limitatamente al periodo della stagione balneare, in ogni caso, è vietata l'immissione in mare, attraverso la modalità definita pastura, della larva di mosca carnaria conosciuta come "Bigattino" o organismi similari;
- 24) lungo il litorale offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- 25) Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Art.5 AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI:

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione e nello specchio acqueo del porto;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale; In ogni caso verifica preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontartarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche il personale soccorritore, dando tutte le informazioni possibili, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";



- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- Non fare il bagno se è stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

5.1 AVVISI

BANDIERA VERDE: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteo-marine sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;

BANDIERA GIALLA: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteo-marine sono potenzialmente rischiose;

BANDIERA ROSSA: segnala che la balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, ovvero situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno.

5.3 NUMERI DI EMERGENZE

Numero unico di emergenze: 112

Emergenze sanitarie: 118

Emergenze in mare:

- **“NUMERO BLU”:** 1530 (chiamata gratuita) attivo 24 ore su 24 presso la Capitaneria di Porto di Salerno;
- 089/255000 – 089/2587911 (Sala Operativa Guardia Costiera di Salerno)
- via radio canale 16 VHF (contattando la più vicina Autorità Marittima);

Ufficio Locamare di Maiori: 089 851279

Ufficio Locamare di Cetara: 089 261136

Vigili del Fuoco: 112/115

Polizia Locale: 089 853262

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

- In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi/bar, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente alle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

ART. 7 OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

- Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221.
- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace nei termini previsti dalla legge 689/1981.



- il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale oltre che trasmesso per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.
- contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo

INFORMA

che in caso di inadempimento insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi e normative vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti.

Maiori, 22 maggio 2025



Il Sindaco
Antonio Capone